

INCONTRO A CURA DEL GRUPPO DI LAVORO SPORT E FISCO

Mercoledì 05 novembre 2025

- La disciplina dei premi agli sportivi
- Lavoratori autonomi: reddito imponibile e cause ostative per i forfettari
- Chiarimenti in materia di distribuzione indiretta di utili
- Altre novità del periodo

A cura di Andrea Gippone e Enrico Maria Vidali - Commercialisti in Torino

La disciplina dei premi sportivi

Articolo 36, comma 6-quater, D.Lgs. 36/2021

“Le somme versate a propri tesserati, in qualità di atleti e tecnici che operano nell'area del dilettantismo, a titolo di premio per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche a titolo di partecipazione a raduni, quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali, da parte di CONI, CIP, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva, Associazioni e società sportive dilettantistiche, sono inquadrate come premi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.”

La disciplina dei premi sportivi

Premi per la partecipazione a competizioni sportive nazionali

Le somme versate a titolo di premio per la partecipazione a competizioni sportive nazionali e per la partecipazione a raduni, quali componenti delle squadre nazionali di disciplina, a favore di atleti e tecnici che operano nell'area del dilettantismo sono assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta, nella misura del 20%.

Inoltre, secondo quanto chiarito dall'A.d.E. con la Risposta fornita all'Interpello 956-13 formulato dal CONI a febbraio 2024, la medesima disposizione normativa trova applicazione anche in relazione a somme che atleti e tecnici, che ordinariamente lavorano nel settore del professionismo, conseguono dalle Federazioni sportive purché per attività sportiva svolta nell'ambito del settore dilettantistico.

Tali somme, assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta, non sono soggette all'obbligo di certificazione, ma devono esclusivamente essere riportate nel modello 770.

La disciplina dei premi sportivi

Premi di risultato

Le somme versate a titolo di premi di risultato correlati al raggiungimento di determinati risultati sportivi da atleti e tecnici, in dipendenza da contratti di lavoro sportivo sono esclusi dall'applicazione della ritenuta di cui all'articolo 30, secondo comma, del D.P.R. 600/1973, in quanto tali somme, ancorché qualificate come *premi*, sono di fatto correlati al raggiungimento di risultati sportivi, e pertanto da qualificare come parti variabili della retribuzione dal contratto di lavoro sportivo, da assoggettare al trattamento tributario della categoria a cui appartengono.

La disciplina dei premi sportivi

Premi corrisposti all'Ente Sportivo di appartenenza

Dal momento che tali somme non vengono versate a favore di una persona fisica, ma ad un diverso soggetto giuridico, le stesse non possono essere assoggettate alla citata ritenuta a titolo d'imposta, appunto per mancanza del requisito soggettivo.

I premi riconosciuti a favore delle associazioni e società sportive, entreranno pertanto nell'ambito delle altre entrate dell'ente sportivo e saranno eventualmente assoggettate a tassazione secondo la disciplina vigente.

La disciplina dei premi sportivi

La soglia dei 300 euro

Il D.L. n. 215 del 30 dicembre 2023, successivamente convertito in legge 23 febbraio 2024, n. 18, aveva previsto che sulle somme erogate a titolo di premi sportivi, di cui all'articolo 6, comma 6-quater del D.Lgs. 36/2021, se di importo non superiore a 300 euro, non andava applicata la ritenuta d'imposta, mentre se le stesse superavano tale importo, andavano integralmente assoggettate a ritenuta.

Ma questa deroga valeva solo per l'anno 2024, dal momento che non è stata successivamente prorogata.

Conseguentemente, a partire dal periodo d'imposta 2025, si sarebbe dovuto applicare la ritenuta su tutte le somme erogate, a prescindere dall'importo.

La disciplina dei premi sportivi

La soglia dei 300 euro

Con la pubblicazione sul supplemento ordinario n. 8 della Gazzetta Ufficiale del 26 marzo 2025 n. 71, del “Testo unico in materia di versamenti e riscossione” (TUVR), all’articolo 45, comma 9, viene previsto che *“Sulle somme di cui all'articolo 36, comma 6quater, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, versate agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche dalla data del 29 febbraio 2024, non si applicano le ritenute alla fonte previste dal comma 2, se l'ammontare complessivo delle somme attribuite nel suddetto periodo dal sostituto d'imposta al medesimo soggetto non supera l'importo di 300 euro; se l'ammontare è superiore a tale importo, le somme sono assoggettate interamente alla ritenuta alla fonte”*.

Ma il nuovo Testo Unico entrerà in vigore solo dal 1° gennaio 2026.

La disciplina dei premi sportivi

La soglia dei 300 euro

L'Agenzia delle Entrate ha fornito un importante chiarimento con la Risposta 265/2025, chiarendo che:

1. su tutte le somme versate a titolo di premio nel corso del 2025 va applicata la ritenuta a titolo d'imposta del 20%, a prescindere dall'importo;
2. dal momento che conta la data di erogazione del premio, anche su quello corrisposto a dicembre 2025 va applicata la ritenuta, sebbene il versamento vada a cadere nel 2026, quando entrerà in vigore il TUVR;
3. dal 2026, i premi agli sportivi saranno assoggettati a ritenuta d'imposta solo se di importo superiore a 300 euro, in conformità a quanto previsto dall'articolo 45, comma 9 del TUVR.

La disciplina dei premi sportivi

La soglia dei 300 euro

L'Agenzia delle Entrate, aggiunge che comunque è ammessa la possibilità di presentare, a partire dal 2026, istanza di rimborso delle ritenute versate sui premi erogati nel corso del 2025, ovviamente laddove i premi erogati al singolo soggetto, non superano, complessivamente, l'importo di 300 euro.

Questo perché il Testo unico in materia di versamenti e riscossione, pur entrando in vigore dal 2026, fa riferimento alle somme (fino a 300 euro) corrisposte a partire dal 29 febbraio 2024, che per l'anno 2024 erano esentate per via del Decreto Milleproroghe 2024, non prorogato per il 2025, ma nuovamente esonerate nel 2025, anche se solo dal 2026, retroattivamente.

Il reddito imponibile dei lavoratori autonomi

La franchigia di 15.000 euro per i lavoratori sportivi

L'articolo 25 del D.Lgs. 36/2021, definisce lavoratore sportivo “l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo a favore di un soggetto dell'ordinamento sportivo iscritto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, nonché a favore delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite, anche paralimpici, del CONI, del CIP e di Sport e salute S.p.a. o di altro soggetto tesserato.” E' inoltre lavoratore sportivo ogni altro tesserato che svolge verso un corrispettivo verso gli stessi soggetti di cui al punto precedente, una mansione rientrante tra quelle individuate con apposito regolamento tecnico della singola disciplina sportiva.”

Il reddito imponibile dei lavoratori autonomi

La franchigia di 15.000 euro per i lavoratori sportivi

Il comma 2 del medesimo articolo precisa inoltre che “Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3 del codice di procedura civile.”

Al comma 3 bis, sempre del medesimo articolo, viene aggiunto “Ricorrendone i presupposti, le Associazioni e Società sportive dilettantistiche, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, le associazioni benemerite e gli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.a. possono avvalersi di prestatori di lavoro occasionale, secondo la normativa vigente.”

Il reddito imponibile dei lavoratori autonomi

La franchigia di 15.000 euro per i lavoratori sportivi

L'articolo 36 del D.Lgs. 36/2021, circa il trattamento tributario, così recita:

- al comma 6, primo periodo *“I compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di euro 15.000,00”*;
- Al comma 6 bis *“Ai fini di quanto previsto al precedente comma 6, all'atto del pagamento il lavoratore sportivo rilascia autocertificazione attestante l'ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell'anno solare”*.

Il reddito imponibile dei lavoratori autonomi

La franchigia di 15.000 euro per i lavoratori sportivi

L'Agenzia delle Entrate ha fornito un importante chiarimento con la Risposta alla Consulenza giuridica n. 956-13/2024 presentata dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano in data 23/02/2024:

- l'agevolazione fiscale della non imponibilità per i lavoratori sportivi, dei compensi fino a 15.000 euro, spetta a tutti i lavoratori autonomi, in riferimento, ovviamente, ai soli compensi da lavoro sportivo;
- a condizione che all'atto del pagamento, lo stesso lavoratore autonomo sportivo rilasci l'autocertificazione attestante l'ammontare dei compensi della stessa natura sino a quel momento percepiti nel corso dell'anno solare, obbligando l'ente erogante ad applicare la ritenuta di cui all'articolo 25 del D.P.R. 600/1973 ai soli compensi di lavoro sportivo che eccedono la soglia dei 15.000 euro.

I contribuenti in regime forfettario

Sull'argomento si segnalano due interventi in materia di limiti all'accesso al regime di cui alla L. 190/2014 per i lavoratori sportivi autonomi:

- Interpello n. 901-137/2025, di giugno 2025, della Direzione Regionale del Piemonte;
- Consulenza giuridica n. 856-13/2024, pubblicata il 21.8.2025, della Direzione Centrale Persone Fisiche, Lavoratori autonomi ed Enti non Commerciali – Settore Consulenza.

La problematica nasce a seguito della modifica dell'art. 1, co. 57, lett. d-bis), della L. 190/2014, introdotta dall'art. 1, co. 9, lett. c), della L. 145/2018.

I contribuenti in regime forfettario

La lettera d-bis) prevede che non possono avvalersi del regime forfettario le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni.

(n.d.r. nella precedente versione: soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedenti l'importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.)

I contribuenti in regime forfettario

La finalità della norma è quella di *«evitare l'avvio di iniziative professionali al solo scopo di beneficiare dell'aliquota agevolata del regime in esame, trasformando l'attività di lavoro dipendente o attività a questo assimilate in attività di lavoro autonomo»*.

La Circolare 9/E del 2019 chiarisce che:

- Il requisito della prevalenza si realizza quando i redditi di lavoro autonomo e assimilati percepiti nei confronti dei datori di lavoro ovvero dei soggetti a essi riconducibili sono **superiori al 50% nei due esercizi precedenti**.
- La verifica della prevalenza va effettuata al termine del periodo d'imposta in cui il soggetto ha applicato il regime agevolato.

I contribuenti in regime forfettario

- La causa ostativa cessa di operare quando è decorso il biennio di osservazione, ossia quando la cessazione del rapporto di lavoro con l'ex datore di lavoro è intervenuta anteriormente ai due periodi d'imposta precedenti a quello di applicazione del regime forfettario.

La DRE Piemonte conclude quindi che «qualora alla fine del primo esercizio dell'attività si verifichi il requisito di prevalenza [...], l'istante dovrà fuoriuscire dal regime forfettario».

L'interpello chiarisce ancora che l'istante non possa usufruire dell'aliquota agevolata del 5% per carenza della lett. b) del co. 65, essendo l'attività di istruttore mera prosecuzione di attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo.

I contribuenti in regime forfettario

La consulenza giuridica, n. 856-13/2024, confermando la causa di esclusione, precisa che:

- la soglia di euro 15.000 concorre ai fini della verifica della causa di esclusione di cui alla lett. d-bis);
- ai fini della verifica della soglia non rilevano i redditi percepiti con la precedente disciplina di cui all'art. 67, co. 1, lett. m), del TUIR (redditi diversi); pertanto, per l'anno 2024 si dovrà fare riferimento esclusivamente ai rapporti di lavoro sportivo di cui all'art. 25 del D.lgs. 36/2021 attivati nel 2023.

Il reddito imponibile ai fini Irap

La soglia di 85.000 euro per i lavoratori sportivi

L'ultimo quesito che era stato posto con la richiesta di Consulenza giuridica n. 936-13/2024 da parte del Comitato Nazionale Olimpico Italiano era riferito alla corretta interpretazione di quanto riportato al comma 6 dell'articolo 36 del D.Lgs. 36/2021 circa la non rilevanza irap dei singoli compensi per i collaboratori coordinati e continuativi nell'area del dilettantismo inferiori alla soglia annua di 85.000 euro.

Il secondo periodo del comma 6, articolo 36 del citato decreto dispone infatti che *“In ogni caso, tutti i singoli compensi per i collaboratori coordinati e continuativi nell'area del dilettantismo inferiori all'importo annuo di 85.000 euro non concorrono alla determinazione della base imponibile di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446”*.

Il reddito imponibile ai fini Irap

La soglia di 85.000 euro per i lavoratori sportivi

La Risposta fornita dall'Agenzia delle Entrate fa riferimento al dato letterale della norma, che afferma esclusivamente la non rilevanza ai fini irap dei singoli compensi di importo inferiore a 85.000 euro.

Da ciò ne deriva, che ciascun singolo compenso sportivo di ammontare pari o superiore ad 85.000 euro, erogato nel corso dell'anno ai collaboratori coordinati continuativi, rileva per intero ai fini della determinazione della base imponibile irap per il soggetto erogatore.

E' pertanto da escludere che il comma 6 dell'articolo 36 del Decreto Legislativo 36/2021 introduca una franchigia alla rilevanza irap dei compensi erogati ai lavoratori sportivi, nella forma di co.co.co., ma individua esclusivamente il limite di compensi fino al quale gli stessi non siano da assoggettare ad irap.

Sport bonus 2025

La seconda finestra per la richiesta

Il Dipartimento dello Sport comunica che a partire dal 15 ottobre 2025 si è aperta la possibilità per le imprese di presentare nuovamente le domande per chiedere di poter usufruire del credito d'imposta (denominato Sport bonus) per le erogazioni liberali in denaro destinate sia ad interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici, e sia per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche.

Le domande potranno essere inviate, online, a partire dal 15 ottobre 2025, e sino alle ore 12 del 14 novembre 2025.

Questa seconda finestra è successiva a quella che si era aperta il 30 maggio scorso, e che si è chiusa il 30 giugno. A tal proposito, il Dipartimento dello Sport, in data 13 ottobre 2025, ha pubblicato l'elenco dei soggetti beneficiari.

Sport bonus 2025

La seconda finestra per la richiesta

Il Dipartimento per lo Sport, previa verifica delle erogazioni liberali effettuate e certificate dagli enti destinatari, autorizza le imprese medesime ad usufruire del credito d'imposta spettante, dandone comunicazione all'Agenzia delle Entrate.

Si ricorda che le domande devono essere inviate tramite l'apposita piattaforma telematica, all'indirizzo <https://avvisibandi.sport.governo.it>.

Le imprese possono godere di un credito d'imposta, relativo all'anno 2025, del 65% delle erogazioni effettuate nel 2025, nel limite del 10 per mille dei ricavi realizzati dalle imprese stesse nell'anno di imposta precedente (quindi nel 2024).

L'ammontare complessivo del credito di imposta riconosciuto a tutte le imprese non può eccedere i 10 milioni di euro per l'anno in corso.